

**ACCORDO DI COOPERAZIONE**  
tra  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA**  
e  
**FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION**

**Premessa**

- l'Apulia Film Commission è costituito con legge 6/2004 della Regione Puglia con il concorso di alcune Province e Comuni capoluogo pugliesi e aderiscono alla Fondazione Apulia Film Commission, in qualità di Socio fondatore, la Regione Puglia, e in qualità di Soci 72 Comuni Pugliesi;
- tra le finalità statutarie della Fondazione AFC vi è quella di rafforzare la cooperazione istituzionale verticale e orizzontale, ivi compreso il partenariato socio - economico, al fine della predisposizione di politiche culturali finalizzate allo sviluppo economico del territorio;
- l'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia, ed in particolare il Dip. Dipendenze patologiche di Manfredonia-Cerignola ha supportato il Piano di attività al contrasto al gioco d'azzardo patologico nelle annualità 2018 e 2019;
- Nell'ambito delle azioni previste per il Piano suddetto nell'attività 2019, tra le attività in elenco da realizzare vi è quella di una produzione di un filmato avente valenza preventiva costruito da un gruppo di studenti attraverso un seminario condotto dalla Fondazione Apulia Film Commission per € 20.000, in ottemperanza alla Deliberazione D.G. n. 201/2023;
- con Deliberazione D.G. n. 505 del 27 marzo 2024 della ASL Foggia si sono approvate le suddette azioni del GAP 2019 e i relativi impegni di spesa a valere su risorse assegnate dalla Regione Puglia per la realizzazione di tale Piano 2019;

**Considerato che:**

- Il regista Luciano Toriello, rappresentante legale della società "MAD - Memorie Audiovisive della Daunia" srls, ha presentato con nota Prot. AFG – 0107714-2024 alla ASL Foggia, il progetto "**Sconfiggiamo la Ludopatia attraverso lo Sguardo dei Giovani**", che mira a sensibilizzare gli studenti delle scuole sulla problematica della ludopatia utilizzando il linguaggio cinematografico come strumento di comunicazione, con l'intento di produrre un documentario coinvolgente che possa educare e promuovere la consapevolezza sui rischi legati al gioco d'azzardo,

sviluppato anche attraverso incontri con specialisti, sessioni di sensibilizzazione e interviste.

- Il preventivo dei costi per la realizzazione del progetto di cui al punto precedente è fissato dalla MAD Srls in € 20.000,00 (ventimila/00) IVA inclusa.

### **Tenuto conto che:**

- un Accordo tra Amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, ora articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023 nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.
- l'Accordo tra Amministrazioni si configura quale modulo convenzionale di valenza generale attraverso il quale le amministrazioni che partecipano all'accordo rendono possibile e disciplinano il coordinato esercizio di funzioni proprie, nella prospettiva di un risultato di comune interesse, individuato attraverso uno specifico provvedimento amministrativo;
- la Fondazione AFC si configura quale Amministrazione Aggiudicatrice con cui procedere alla sottoscrizione dell'accordo di cooperazione ex. Art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento delle attività legate al settore dell'audiovisivo;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"
- i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
  - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
  - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
    - a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
    - b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
    - c) le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessante dal presente accordo;
    - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
    - e) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
  - le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, ora articolo 7, comma 4, del D.Lgs. n.36/2023, e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
  - le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;

### **VISTO**

- l'articolo 15 della Legge n. 241/90;
- la legge regionale n. 6/2004 art. 7, che istituisce la Fondazione Apulia Film Commission (AFC);
- la L.R. 28/12/2006, n. 39, che istituisce l'ASL Foggia;
- la Deliberazione D.G. n. 505 del 27 marzo 2024 della ASL Foggia

### **TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO TRA**

la Fondazione Apulia Film Commission (AFC) - con sede legale in Bari, via Lungomare Starita c/o Fiera del Levante, 70132, (Codice fiscale: 93332290720 - Partita IVA

06631230726), rappresentata dal Direttore Generale dott. Antonio Parente, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione,

e

l'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia - DIP. DIPENDENZE PATOLOGICHE con sede legale in FOGGIA, via PROTANO 13, cap. 71121, (Codice fiscale: 03499370710), rappresentata dal DIRETTORE GENERALE Dott. ANTONIO GIUSEPPE NIGRI, domiciliato per la carica presso la sede della Azienda,

### **Art. 1 – Finalità e oggetto dell'Accordo**

L'ASL Foggia e la Fondazione Apulia Film Commission intendono collaborare allo scopo congiunto di realizzare interessi pubblici comuni, ovvero all'esercizio di competenze e di funzioni appartenenti alla propria sfera di competenza, e che può essere perseguita mediante condivisione di compiti e responsabilità.

### **Art. 2 – Impegno delle Parti**

1. Nell'ambito dell'Accordo, le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:

La Fondazione Apulia Film Commission si impegna a:

- coordinarsi con la ASL Foggia per il raggiungimento degli obiettivi progettuali;
- affidare e supervisionare il progetto di realizzazione proposto dalla MAD Srls in tutte le sue fasi fino alla produzione del prodotto finale;
- mettere a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative per il raggiungimento degli obiettivi progettuali.

L'ASL Foggia si impegna a:

- coordinarsi con la Fondazione AFC per il raggiungimento degli obiettivi progettuali;
- assicurare gli obiettivi del Piano di attività al contrasto al gioco d'azzardo patologico - annualità 2019
- mettere a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative per il raggiungimento degli obiettivi progettuali

2. le Parti collaborano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità per la definizione delle attività da realizzare e gli obiettivi da conseguire, per le modalità di esecuzione, per i costi complessivi di ogni azioni individuata, per la definizione del cronoprogramma definitivo, per le risorse umane e materiali necessarie, impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni progettuali;
3. Le parti si impegnano ad operare in conformità alle procedure comunitarie e nazionali di settore, nonché a quelle in materia ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità, di appalti pubblici;

### **Art. 3 – Durata**

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata per l'intero periodo utile alla gestione e chiusura della realizzazione del progetto "**Sconfiggiamo la Ludopatia attraverso lo Sguardo dei Giovani**", ovvero fino alla realizzazione del prodotto finale.
2. Le Parti si danno atto e convengono che tali azioni dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro e non oltre il 30 giugno 2025.

### **Art. 4 – Rimborso spese**

La ALS di Foggia provvederà a trasferire ad Apulia Film Commission le spese da quest'ultima effettivamente sostenute per l'esecuzione delle attività di propria competenza di cui in premessa per un contributo pari ad € 20.000,00. La Fondazione Apulia Film Commission si impegna a presentare all'ASL di Foggia idonea rendicontazione in base ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione delle attività, inclusi gli atti ad evidenza pubblica e gli affidamenti che si realizzeranno, così come la documentazione contabile e finanziaria in coerenza con le attività svolte.

L'importo messo a disposizione da parte della ASL Foggia sarà erogato con le seguenti modalità:

1. anticipazione pari al 90%, qualora richiesta da parte della Fondazione;
2. saldo a completamento del progetto, previa consegna e condivisione del prodotto filmico finale.

### **Art. 5 – Recesso dall'Accordo**

La ASL di Foggia e la Fondazione Apulia Film Commission, qualora intendano recedere anticipatamente dall'Accordo per giustificati motivi, dovranno darne preavviso alla controparte, esponendo e motivando le predette motivazioni. E' fatto salvo, in tal caso, il diritto di AFC ad ottenere il rimborso delle spese già effettivamente sostenute nei limiti di quelle ammissibili, qualora non avesse richiesto l'anticipazione. Diversamente, sarà obbligo della Fondazione AFC restituire alla SSL di Foggia l'import anticipato.

### **Art. 6 - Referenti**

1. Le Parti nominano i referenti delle attività di progetto dandone comunicazione all'altra parte. I referenti forniscono periodicamente il rapporto sullo stato di avanzamento delle attività e la relazione finale in ordine all'attività svolta, con indicazione dei risultati ottenuti.
2. Ogni variazione dei referenti deve essere comunicata entro quindici (15) giorni dal suo verificarsi.

### **Art. 7– Registrazione e imposta di bollo**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D. P. R. 131/1986, con spese relativa a carico della parte richiedente.

Il presente atto è:

- esente dall'imposta di bollo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, Tabella B, D. P. R. 642/1972 ed è impegnativo sin dal momento della sua sottoscrizione.
- formato in modalità elettronica nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e di quanto disposto dall'art.15 della Legge n.241/1990 ss.mm.ii..
- firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

### **Art. 8 - Controversie**

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti, e approvata dai rispettivi organi.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
4. Tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del codice civile.
5. Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

### **Art. 9 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) per la Asl Foggia:

Direttore Generale Dott. Antonio Giuseppe Nigri  
Via Protano 13 – 71121 Foggia  
Pec: [direttoregenerale@mailcert.aslfg.it](mailto:direttoregenerale@mailcert.aslfg.it)  
Mail: [dirgen.segreteria@aslfg.it](mailto:dirgen.segreteria@aslfg.it)

b) per la Fondazione Apulia Film Commission:

Direttore Generale  
Lungomare Starita Fiera del Levante, Pad. 180 70132, Bari  
Email: [email@apuliafilmcommission.it](mailto:email@apuliafilmcommission.it)  
pec: [email@pec.apuliafilmcommission.it](mailto:email@pec.apuliafilmcommission.it)

ASL FOGGIA

Fondazione Apulia Film Commission

---

\* La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.